

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta
n. 137 del 12 dicembre 2023

legge regionale
24/2023

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Art. 1
(Modifica alla l.r. 34/1988)

L'articolo 1 introduce una modifica alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari). Tale modifica è volta a specificare le modalità operative delle progressioni economiche riguardanti il personale assegnato ai gruppi consiliari. Si tratta di una integrazione che ha carattere ordinamentale e non comporta un aumento degli oneri relativi al personale dei gruppi consiliari.

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 39/1997)

L'articolo 2 inserisce nella legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) specifiche disposizioni per promuovere l'inserimento sociale, economico e formativo dei giovani marchigiani emigrati all'estero che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale, il contatto con tali giovani e la loro adeguata informazione sulle opportunità sociali, economiche e formative presenti nel territorio marchigiano, nonché la valorizzazione nel territorio regionale delle conoscenze e delle professionalità acquisite. Stabilisce che ai relativi interventi è riservata una quota pari ad un terzo delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione per la medesima legge. Affida, inoltre, alla Regione, il compito di promuovere, sentito il Consiglio dei marchigiani all'estero, la costituzione di un soggetto associativo tra i giovani marchigiani emigrati.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione, in quanto tutti gli interventi si realizzano nel limite delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione a copertura della l.r. 39/1997 medesima.

Art. 3
(Modifica alla l.r. 6/2005)

L'articolo 3 modifica il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 6/2005 (Legge forestale regionale); viene esplicitato quanto già previsto nelle Prescrizioni adottate dalla Giunta regionale in materia di tagli boschivi di dimensioni limitate, che possono essere oggetto di una dichiarazione di inizio lavori in sostituzione di una autorizzazione. I casi e le modalità per la presentazione della dichiarazione sono oggetto di un provvedimento attuativo adottato dalla Giunta regionale dopo l'entrata in vigore della modifica.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 9/2006)

L'articolo 4 modifica la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) prevedendo, per la partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi, la presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 5
(Modifica alla l.r. 18/2009)

L'articolo 5 modifica la legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) estendendo alle aree adiacenti l'autorizzazione relativa alla concessione in comodato d'uso dell'Eremo di Val di Sasso, sito nel Comune di Fabriano.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione.

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 5/2013)

L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno). Tali modifiche si rendono opportune al fine di precisare i casi in cui la raccolta è soggetta non ad autorizzazione ma a concessione.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione.

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 14/2018)

L'articolo 7 introduce alcune modifiche alla legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea). In particolare, il comma 1 inserisce nella l.r. 14/2018 la valorizzazione della progettualità dei comuni di Magliano di Tenna e di Montegiorgio quali comuni capofila delle iniziative regionali inerenti le finalità e gli obiettivi della legge. Al comma 2 dell'articolo viene inoltre dedicato a Flaminio Fidanza il premio annuale, aperto a soggetti pubblici e privati, alle associazioni, alle Università che si siano distinti nella promozione degli stili di vita e del patrimonio socio-culturale e scientifico legato alla dieta mediterranea. Il comma 4 introduce nella composizione del Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della Dieta Mediterranea, il Sindaco di Magliano di Tenna ed il Sindaco del Comune di Montegiorgio o loro delegati oltre che il Presidente dell'associazione Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea o suo delegato.

Le modifiche proposte hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico della Regione, dal momento che saranno attuate nel limite delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione a copertura della l.r. 14/2018 medesima.

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 6/2020)

L'articolo 8 modifica la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6 (Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche) introducendo un programma triennale degli interventi di sostegno alla promozione della produzione di birra artigianale ed agricola.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione e riduce gli oneri derivanti dalla predisposizione di un programma annuale.

Art. 9
(Modifica alla l.r. 8/2022)

L'articolo 9 modifica la legge regionale 27 aprile 2022, n. 8 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria) sostituendo il programma annuale delle iniziative con il programma triennale di promozione del cavallo del Catria.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione e riduce gli oneri derivanti dalla predisposizione di un programma annuale.

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 11/2022)

L'articolo 10 introduce alcune modifiche alla legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura, Pesca). Si tratta di integrazioni volte ad eliminare alcuni refusi presenti nel testo, per inserire alcune precisazioni e per integrare le fattispecie finanziabili dell'articolo 14, comma 1, lettera b), introducendo la tipologia dei contributi, oltre a quella già prevista dei trasferimenti; ciò permette la concessione di contributi all'Agenzia anche per investimenti strettamente funzionali alla realizzazione del programma di attività.

Le modifiche introdotte hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico della Regione.

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 18/2022)

L'articolo 11 modifica alcune disposizioni della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei). Tali modifiche rispondono ad un'esigenza di semplificazione delle modalità di utilizzo dei proventi dei titoli di raccolta dei funghi epigei.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 12
(Modifiche alla l.r. 19/2022)

L'articolo 12 introduce alcune modifiche alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale); in particolare, il comma 1 specifica la composizione e la durata in carica del collegio sindacale delle Aziende sanitarie territoriali e dell'Azienda ospedaliero – universitaria, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Il comma 2 esplicita che nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite l'Agenzia regionale sanitaria è da considerarsi titolare del trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Si tratta di modifiche di natura ordinamentale che non comportano oneri a carico della Regione.

Art. 13
(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
Modifica alla l.r. 36/2005 e alla l.r. 22/2006)

L'articolo 13 abroga la lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 20 quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative); apporta inoltre una modifica al numero 10) della lettera a) dell'Allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"). Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 145/2023.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 14
(Disposizioni transitorie)

L'articolo 14 contiene una disposizione transitoria riguardante le modifiche apportate da questa legge alla legge regionale 39/1997.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 15
(Invarianza finanziaria)

L'articolo 15 dispone l'invarianza finanziaria della legge in quanto nessuna delle disposizioni in essa contenute comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.